CHE AUTORIZZA LA SPESA STRAORDINARIA DI L. 32,000,000 PER L'ESECUZIONE DI NUOVE OPERE MARITTIME

Art. 2 (Convenzione)

I lavori di cui trattasi ed indicati nella planimetria in data 15 maggio 1903, che fa parte integrante della presente Convenzione, alla quale vieve allegata sotto il n. IV, sono quelli designati per l'importo complessivo di L. 1,450,000 (lire un milione quattrocentocinquantamila) nel n. 3 della tabella annessa al suddetto disegno di legge con la seguente dicitura:

«Escavazione straordinaria - Prolungamento del piazzale sporgente del porto mercantile con banchine di approdo - Formazione di un nuovo braccio di scogliera - Arredamento delle banchine - Impianto di boe».

L'ordine di esecuzione dei lavori sara' determinato all'atto della consegna dei lavori stessi, sia che essi debbano eseguirsi in unico appalto, sia che debbano far parte di appalti separati.

Versione in vigore dal 15 aprile 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che autorizza la spesa straordinaria di L. 32,000,000 per l'esecuzione di nuove opere marittime
Estremi	Legge 13 marzo 1904, n. 102
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 1904

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-autorizza-la-spesa-straordinaria-di-l-32-000-000-per-l-esecuzione/convenzione-art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it